

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POËT, TOLLOY, ALBERTI, BANFI, BERMANI, BERNARDI, BONACINA, GATTO Simone, MACAGGI, SELLITTI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1965

Modificazioni degli articoli 356 e 453 del Codice di procedura penale relative all'assunzione di determinati testimoni

ONOREVOLI SENATORI. — Poichè la riforma organica del Codice di procedura penale richiederà un tempo di elaborazione certamente non breve, riteniamo non si debba rinviare l'opera di adeguamento delle norme del codice di rito al costume del nuovo Stato democratico, almeno quando ricorrano due condizioni: che il contrasto sia evidente e che la soluzione legislativa di esso non involga problemi e settori tanto vasti da implicare una revisione del sistema.

Ad avviso dei proponenti, è questo il caso degli articoli 356 e 453 del Codice di procedura penale, nelle parti in cui riconoscono ai Grandi Ufficiali dello Stato e ai Cardinali il diritto di essere assunti come testimoni, in istruttoria e al dibattimento, nel luogo da essi indicato, salvi casi eccezionali rimessi alla valutazione del giudice e salva la rinuncia degli interessati.

Tali disposizioni rispondono ad una concezione dello Stato tipicamente autoritaria, ispirata ad un criterio generale di favore verso gli organi statuali, soprattutto quelli del potere esecutivo, e verso le persone fisiche titolari dei relativi uffici.

Ad opposti principi è ispirata la Costituzione della Repubblica, che ha solennemente proclamato l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non consente discriminazione di trattamento, nè sul piano dei diritti nè su quello dei doveri, tra categorie diverse di cittadini, se non in quanto la

stessa sia giustificata sostanzialmente da particolari rapporti giuridici.

Alla luce di tale netto capovolgimento di concezioni, appare di tutta evidenza l'anacronismo di norme intese a garantire una posizione singolare, in ordine alle modalità di adempimento del dovere di testimoniare, a persone investite di determinate cariche, per una mera considerazione di ossequio formale al principio di autorità.

Del resto recenti episodi giudiziari hanno largamente dimostrato come simili forme di privilegio urtino a tale punto contro la coscienza popolare di uno Stato democratico da indurre immancabilmente gli interessati ad esercitare la facoltà di rinuncia, per timore di attirarsi la disapprovazione della pubblica opinione; il che fornisce la più eloquente riprova che il trattamento speciale loro riservato dalla legge non trova il minimo fondamento nella necessità di tutelare il prestigio o le funzioni dei destinatari della norma, ma può, semmai, contribuire a screditare gli istituti democratici.

Nè l'abrogazione degli articoli 356 e 453 del Codice di procedura penale, per le parti riguardanti i Grandi Ufficiali dello Stato e i Cardinali, contrasta con gli obblighi assunti dallo Stato italiano con i Patti Lateranensi e consacrati dalla Costituzione.

Invero, nei riguardi dei doveri che incombono ai cittadini italiani di fronte all'amministrazione della giustizia, il Concordato

prevede per gli ecclesiastici e i religiosi il solo diritto di esenzione dall'ufficio di giurato e per i primi quello di astenersi dal testimoniare su quanto a loro conoscenza per ragioni del sacro ministero (articoli 4 e 7).

Vero è che l'articolo 21 del Trattato tra l'Italia e la Santa Sede riserva ai Cardinali gli onori dovuti ai principi del sangue e che gli articoli 356 e 453 del Codice di procedura penale, prima della istituzione della Repubblica, includevano i principi reali tra i destinatari della norma.

Ma detta norma genera per lo Stato italiano soltanto l'obbligo di garantire ai Car-

dinali lo stesso trattamento che esso ritenga, nella piena libertà di determinazione degli organi legislativi, di assicurare ai suoi dignitari. In altri termini il contenuto delle prerogative che l'articolo 21 del Trattato riserva ai Cardinali è stabilito « *ob relationem* », onde resta ferma, in tale materia, la potestà sovrana dello Stato di disciplinare diversamente, ed anche di abolire, i privilegi, che, in clima politico-costituzionale profondamente diverso, si era ritenuto di riconoscere agli alti dignitari in punto alle modalità di adempimento dell'obbligo di testimoniare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 356 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se un Cardinale o un Grande Ufficiale dello Stato deve essere sentito come testimone, il giudice, pur osservando le forme ordinarie, procede con gli opportuni riguardi dovuti alla dignità della carica ».

Il terzo comma dell'articolo 356 del Codice di procedura penale è abrogato.

Art. 2.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 453 del Codice di procedura penale.

Art. 3.

Dopo l'articolo 453 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo 453-*bis*:

« Per l'esame testimoniale dei Cardinali, dei Grandi Ufficiali dello Stato, degli agenti diplomatici o degli incaricati di missione diplomatica all'estero, degli agenti diplomatici della Santa Sede o di Stati esteri si applicano le disposizioni per essi dettate dall'articolo 356 ».